

Regolamento della Scuola allievi

**Terza versione
approvata il 20 febbraio 2016**

Unione Filarmoniche
Asconesi



Art. 1 Definizione e scopo

¹La scuola allievi dell'Unione Filarmoniche Asconesi dà la possibilità ai giovani di iniziare uno studio serio e regolare della musica e, quindi, di formare i propri esecutori. Il fine è di garantire, con l'immissione di musicanti preparati, la continuità della Banda.

²La scuola allievi viene organizzata dall'Unione Filarmoniche Asconesi (di seguito UFA) secondo gli statuti ed i regolamenti della Federazione Bandistica Ticinese (di seguito Fe.Ba.Ti).

³I corsi sono aperti a tutti dietro pagamento di una tassa fissata dal Comitato dell'UFA.

Art. 2 Direzione

¹La scuola allievi è organizzata dal Comitato dell'UFA.

² Il Comitato dell'UFA, in collaborazione con il responsabile della scuola allievi, si occupa dei seguenti compiti:

- organizzare le iscrizioni;
- formare le classi e stabilire l'orario delle lezioni;
- organizzare gli esami interni;
- vigilare sulla presenza degli allievi e dei maestri;
- curare i rapporti con le famiglie e con i maestri;
- assicurarsi che il lavoro dei maestri sia ottimale

Art. 3 Ammissioni ed Iscrizioni

¹Alla scuola sono ammessi allievi a partire dal 7° anno di età ed anche le persone di tutte le età che dimostrino attitudine e interesse all'apprendimento della musica. Le iscrizioni sono raccolte all'inizio dell'anno scolastico. Il comitato dell'UFA si riserva la decisione in merito all'ammissione.

²L'accettazione dell'iscrizione comporta l'impegno per l'allievo di frequentare il corso in modo regolare e il pagamento della tassa del corso frequentato. L'iscrizione può essere rifiutata se l'allievo ha in precedenza disturbato il buon andamento della scuola.

³L'allievo proveniente da altre scuole di musica che intende iscriversi al secondo, terzo o quarto corso dovrà sostenere un esame preliminare per la determinazione del livello di preparazione musicale raggiunto organizzato dal responsabile della scuola allievi in collaborazione con i docenti.

⁴L'allievo dovrà rispettare le direttive del maestro e tenere in ordine il materiale acquistato e/o consegnatogli.

Art. 4 Obblighi dell'allievo

¹ L'allievo deve rispettare gli orari e i giorni prestabiliti dai rispettivi maestri e il calendario annuale della scuola allievi.

² L'allievo ha l'obbligo di avvisare tempestivamente i rispettivi maestri o il responsabile della scuola allievi per quanto concerne sue eventuali assenze o ritardi.

³ Nel caso di assenza ingiustificata alle lezioni o all'esame di fine anno, l'allievo dovrà farsi carico del costo di questi ultimi.

⁴ Qualora l'allievo non portasse a termine la formazione, senza avere una giustificazione valida, il comitato dell'UFA potrà richiedere un rimborso massimo pari al costo totale della formazione.

⁵ Al termine della formazione di 4 anni, superato l'esame FeBaTi, l'allievo diventa a tutti gli effetti socio attivo dell'UFA ed è tenuto a presenziare alle attività bandistiche della società per un minimo di 3 anni. Qualora le dimissioni non risultino adeguatamente giustificate, l'allievo sarà tenuto a rimborsare una parte del costo di formazione sostenuto dall'UFA.

Art. 5 Tasse

¹L'UFA si assume una parte delle spese di insegnamento e la parte restante è carico dell'allievo al quale viene prelevata una tassa di frequenza, stabilita dal Comitato dell'UFA, all'inizio di ogni anno scolastico.

²In casi particolari il Comitato dell'UFA può condonare, tutta o in parte, la tassa dovuta.

³L'allievo che frequenta i corsi di perfezionamento è obbligato a pagare una tassa stabilita all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 6 Programma e durata

¹I corsi si svolgono da settembre a giugno, parallelamente al calendario scolastico e prevedono un esame per il passaggio al corso successivo, per una durata complessiva di 4 anni.

²Corsi di teoria musicale (gruppo): lezioni di solfeggio della durata di 45 o 60 minuti si svolgono in ragione di una lezione settimanale; il giorno e l'orario vengono stabiliti dal comitato in accordo con il responsabile della scuola allievi.

³Corsi di formazione con strumenti musicali: lezioni strumentali della durata di 30 o 45 minuti si svolgono in ragione di una lezione settimanale, minimo 15 ore all'anno; il giorno e l'orario vengono stabiliti dal maestro di strumento in accordo con l'allievo e comunicati al comitato.

Entrambi i corsi si tengono di regola presso la Sede dell'UFA

⁴A partire dal secondo corso l'allievo è tenuto a partecipare alle prove della minibanda con lo scopo di imparare a suonare assieme ad altri strumentisti e di apprendere le regole fondamentali di funzionamento di una banda.

Le prove della minibanda sottostano all'accordo firmato dalle società di Ascona, Losone e Locarno (con rinnovo annuo da parte del Comitato. Le modifiche / Gli adeguamenti verranno comunicati ad inizio di ogni anno).

Art. 7 Strumenti musicali e materiale didattico

¹L'acquisto o il noleggio dello strumento musicale è a carico di ogni allievo. Ogni maestro indica al proprio allievo il materiale didattico necessario, a carico di quest'ultimo.

²Il comitato può assegnare uno strumento musicale in prestito **su cauzione** fino alla fine della scuola allievi.

Durante la scuola o al termine di essa l'allievo può decidere di acquistare definitivamente lo strumento oppure di renderlo previa documentata pulizia e revisione.

Art. 8 Esami

-> vedi art.2 cpv 1. ¹Gli esami alla fine di ogni corso vengono organizzati e sorvegliati dai maestri dell'UFA in ossequio alle direttive della Fe.Ba.Ti. La valutazione finale spetta al maestro e all'esperto. In caso di disaccordo, le parti hanno diritto di ricorso presso il comitato UFA in forma scritta ed entro un termine di 30 giorni il quale decide per la conferma della valutazione data dal maestro e dall'esperto oppure per l'annullamento della valutazione e, se del caso, di un esame di recupero.

-> vedi art. 2 cpv 1 e 4⁵ Gli esami finali del quarto anno sono organizzati dalla Fe.Ba.Ti e a superamento degli stessi gli allievi divengono soci attivi dell'UFA e pertanto musicanti della Banda. ⁶Ogni allievo riceve dall'UFA un libretto dei corsi, di regola conservato nell'archivio della sede, sul quale vengono registrati:

- valutazioni
- promozioni
- assenze
- passaggi ad altre scuole e eventuali osservazioni

Art. 9 Corpo docenti

¹I maestri sono titolari di un diploma di conservatorio riconosciuto o diplomi analoghi.

²Il maestro è tenuto a informare il Comitato UFA di un eventuale comportamento scorretto o di ripetute assenze ingiustificate dell'allievo, al fine di poter prendere i necessari provvedimenti.

³Il maestro ha l'obbligo di informare ogni allievo di eventuali sue assenze e/o cambiamenti di programma.

⁴Le lezioni perse causa assenza del docente vanno recuperate.

Art. 10 Disposizioni finali

¹ Al di fuori dell'orario di lezione, la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'allievo.

²Il presente regolamento della scuola allievi dell'Unione Filarmoniche Asconesi annulla qualsiasi precedente.

Ascona, 20 febbraio 2016

Alessio Carmine
Presidente UFA



Miriam Maceroni
Segretaria

